



# COMUNE DI OSPEDALETTI

## Provincia di Imperia

# REGOLAMENTO PER LA TASSA DEI RIFIUTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ,

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – DISCIPLINA TARI

Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 – SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 – NATURA DEL TRIBUTO

Articolo 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED AGEVOLATE PER INTERVENTI TECNICI

Articolo 7 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 9- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 10 – COSTI DI GESTIONE

Articolo 11 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12. – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15 – ZONE NON SERVITE

Articolo 16 – TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 17 – TRIBUTO PROVINCIALE

## **TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 18 – RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 19 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 20 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 21– RIDUZIONI UTENTE DOMESTICHE

Articolo 22 - RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE

Articolo 23 - ESENZIONI E INAPPLICABILITÀ

Articolo 24 - AGEVOLAZIONI PER REDDITO

Articolo 25 - BONUS SOCIALE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI ART. 57 BIS DEL D.L. 124/19 CONVERTITO IN L. N. 157/2019.

## **TITOLO III - DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

Articolo 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 27 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 28 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETTENZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Articolo 29 - RISCOSSIONE

Articolo 30 - TERMINI E MODALITA' DI DICHIARAZIONE

Articolo 31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32 – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 - INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI

Articolo 34 - SOMMA MINIMA DI ACCERTAMENTO

Articolo 35 – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 36 - RIMBORSI

Articolo 37 – CONTENZIOSO

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 38 – NORME DI RINVIO

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 – DISCIPLINA TARI**

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), istituita dall'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. (D.L. n. 16/2014) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).

**ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

**ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato dal Comune di Ospedaletti, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**ART. 4 – NATURA DEL TRIBUTO**

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

**Art. 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile

e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

7. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune.

#### ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ART. 7 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO ED AGEVOLATE PER INTERVENTI TECNICI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;

b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;

e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria (v. regolamento nuova IMU)

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;

h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;

i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);

j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

- l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.
- n) per le attività industriali ed artigianali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare il calcolo della superficie tassabile, per queste aziende e secondo quanto indicato dalla L. 147 del 27/12/2003 art. 1 comma 649, non dovrà tener conto dei locali uso laboratorio. Stesso trattamento dovrà essere riservato anche a depositi, a magazzini ed aree scoperte destinati a ricovero di materie prime, semilavorati e merci esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo aziendale ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al fine di poter usufruire di tale riduzione di tassazione è necessario dimostrare annualmente, nel termine perentorio del mese di marzo dell'anno successivo a quello di tassazione, l'avvenuto trattamento di tali rifiuti facendo pervenire all'Ufficio Tributi del comune di Ospedaletti documentazione idonea conformemente alla normativa vigente (contratti o convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, formulari, fatture delle spese sostenute per lo smaltimento ecc). Per le aree di carico e scarico si applica una tassazione pari al 20%;
- o) le superfici dove si producono rifiuti assimilati avviati al riutilizzo e individuati in appositi atti normativi, possono usufruire di una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 30% della tassa. Onde ottenere tale riduzione gli interessati devono presentare una domanda diretta all'ufficio competente corredata da uno dei seguenti documenti:
- \_ formulario di identificazione che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore;
  - \_ lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere,
  - \_ attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero e/o fatture comprovanti
  - \_ l'acquisizione dei rifiuti da parte dell'impresa consegnataria,
- L'Ufficio si riserva di effettuare accertamenti per la verifica in concreto dei presupposti dichiarati dal contribuente, Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
- p) i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del D. Lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della L. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.
2. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### ART. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARI.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà calcolata presuntivamente dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale e per il numero dei piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## ART. 9 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.
2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

## ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## ART. 11 - COSTI DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento, gestione e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica gli eventuali scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

## ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.
5. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

## ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO



1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa; le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Non sono previste riduzioni per l'occupazione degli immobili per periodi non continuativi durante l'anno.

#### ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, D.P.R., n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R., n. 158/1999. 2.

3. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. Le variazioni anagrafiche in riferimento alla composizione del nucleo familiare avranno decorrenza dal bimestre solare successivo a quello dell'avvenuta variazione;

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni nell'anno solare.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.

Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza anche se posti in altro comune;

Per le utenze domestiche condotte, detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione od occupati da soggetti non residenti, il tributo è dovuto per intero sulla base del numero dei componenti presunto in base alla superficie dell'immobile secondo la seguente tabella. Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale è vigente la seguente tabella:

Tabella A

| SUPERFICIE<br>(metri quadri) | NUMERO<br>COMPONENTI |
|------------------------------|----------------------|
| Inferiori o uguali a 40      | 1                    |
| da 41 a 80                   | 2                    |
| da 81 a 120                  | 3                    |
| da 121 a 160                 | 4                    |



|           |   |
|-----------|---|
| oltre 160 | 5 |
|-----------|---|

In caso di mancata indicazione e certificazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a tre componenti. Per i residenti in altri Comuni si determina il numero dei componenti in base alla superficie secondo la precedente tabella A o in alternativa, a seguito di presentazione da parte dell'intestatario TARI di idonea certificazione anagrafica indicante lo Stato di famiglia corrente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, verifiche e controlli.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### Art. 15 – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, ove non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art 25 si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.LAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### Art. 16 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui viene svolto il servizio puntuale di raccolta o in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore a metri 500 (cinquecento) dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.

2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento;

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

#### ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento e applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### ART. 19 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La tariffa è ridotta del 10% nei confronti delle utenze domestiche di contribuenti che partecipano al progetto "compostaggio domestico" così come disciplinato dal relativo regolamento Comunale.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 aprile dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata in caso di utilizzo di compostiera dalla documentazione attestante il ritiro dell'apposito contenitore. L'Ufficio Ambiente, a tale scopo, fornisce entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Tributi l'elenco dei contribuenti che ne avranno diritto. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata.

La riduzione viene effettuata su quanto dovuto a titolo di unità abitativa (escluse le pertinenze), sulla base dell'elenco di beneficiari stilato dall'ufficio competente, applicando la riduzione sia sulla parte variabile che su quella fissa della tariffa.

#### ART. 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60%, per le utenze al di fuori del perimetro coperto dal servizio di raccolta, poste ad una distanza superiore a metri 500 (cinquecento) dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

#### ART. 21 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un soggetto disabile, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di giugno di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.
6. Per fabbricati rurali ad uso abitativo, occupati da agricoltori professionali, è prevista una riduzione del 30 %.

## ARTICOLO 22 - ESENZIONI E INAPPLICABILITÀ

1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del D. L. 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche specificate nei seguenti commi.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi dell'articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.5
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

## ARTICOLO 23 - AGEVOLAZIONI PER REDDITO

1. Fatte salve disposizioni legislative in materia e provvedimenti emanati dall'Autorità per la regolazione per Energia Reti Ambiente (A.R.E.R.A.), è facoltà del Consiglio Comunale decidere riduzioni ed esenzioni ulteriori, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di giugno di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.
6. In ordine alle agevolazioni di cui ai punti precedenti, i contribuenti interessati ad ottenere dette agevolazioni dovranno presentare domanda sugli appositi moduli, corredata dall'attestazione ISEE rilasciata da un CAAF od altro ente autorizzato riferita al reddito dell'anno precedente alla domanda.
7. Con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile della gestione del tributo saranno determinate le modalità e recepiti i tempi per l'inoltro delle richieste e la modulistica necessaria. Sulle dichiarazioni rese l'Ufficio competente si riserva di effettuare i necessari e opportuni controlli.
8. Ogni anno ai fini del riconoscimento dei benefici ai contribuenti in particolare disagio economico sociale, viene stanziato un fondo nei limiti di compatibilità con le previsioni di bilancio, in caso di incapienza del fondo, le agevolazioni verranno rideterminate proporzionalmente in base al budget assegnato come limite massimo.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo sull'attestazione ISEE si fa riferimento all'apposita normativa in materia ISEE.

## ART. 24 – BONUS SOCIALE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI ART. 57 BIS DEL D.L. 124/19 CONVERTITO IN L. N. 157/2019.

È previsto l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dall'autorità ARERA, sulla base dei principi e criteri individuati con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Mare e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## ART. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### ART. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs. n. 507/1993 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., indicazione dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

#### Art. 27 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETTENZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Tale dichiarazione deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione dell'ufficio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.

4. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:

##### Utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito di posta elettronica (e-mail) o PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, PEC. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

## ART. 28 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, posta elettronica, posta elettronica certificata, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di luglio e novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità oggetto di scadenza. È consentito il pagamento in un'unica soluzione, qualora siano già state approvate le tariffe annue, entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria del Comune di Ospedaletti, pago PA, riscossione diretta, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista ex lege di ogni importo non versato.

## Art. 29 – TERMINI E MODALITA' DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo, presentano la dichiarazione relativa alla TARI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, non potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo.
6. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; alla data di invio della mail nel caso di invio mediante posta elettronica o nel caso di PEC alla data del rapporto di ricevimento.

## ART. 30 – FUNZIONARIO RESPONSABILE



1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 31 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### ART. 32 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 47, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Gli interessi di mora, relativi all'emissione di avvisi di accertamento sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali. Gli interessi di rateazione di sollecito di pagamento, sono pari al vigente tasso d'interesse legale. Gli interessi di rateazione di avvisi di accertamento esecutivi, sono pari al vigente tasso d'interesse legale incrementato in due punti percentuali. Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 33 – INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI

1. Una quota del gettito derivante dall'accertamento dei tributi locali (IMU e TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
  - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
  - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche titolare di Posizione organizzativa.

#### Art. 34 – SOMMA MINIMA DI ACCERTAMENTO

1. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### Art. 35 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Ospedaletti, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 16,52. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

#### Art. 36 – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di ridurre il contenzioso con il contribuente, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 218/1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

2. Il contribuente potrà altresì avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso (disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997), a termini dell'articolo 10-bis del "Decreto Fiscale 2020" che ne amplia l'ambito operativo, estendendolo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, e quindi consentendo ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

3. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari a:

1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;

1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

1/5 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

4. Trovano altresì applicazione, sempre ai sensi del nuovo decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio dello Stato 2020, le nuove forme di rateazione introdotte anche per i tributi comunali, a valere anche per gli accertamenti pregressi per debiti tuttora in corso e non ancora pagati.

I contribuenti avranno la possibilità di pagare ratealmente le somme dovute per il tributo TARI, con un minimo di 4 rate mensili per somme dovute fino a € 500,00 e un massimo di 72 rate mensili per gli importi oltre € 20.000,00; i debiti oltre € 6.000,00 comportano un piano di dilazione di almeno 36 rate.



La domanda di rateazione potrà essere presentata al Comune in qualsiasi momento, a fronte della constatazione di somme dovute non versate, accertamento o di ingiunzione del tributo già notificato, anche se i termini previsti per il pagamento sono già scaduti, consentendo quindi di rateizzare anche i debiti relativi ad anni precedenti, compresi quelli per i quali è già arrivata una cartella di pagamento.

L'accoglimento della domanda di rateazione ha l'effetto di fermare, sospendendole per tutta la durata del piano di rateazione, le procedure esecutive in corso. In caso di rate non pagate, con l'omissione del versamento di due rate anche non consecutive nel corso di sei mesi di dilazione, il piano di rientro decade e il debito scaduto potrà essere recuperato con le procedure esecutive. Per disporre in via definitiva la decadenza, il Comune o il suo agente di riscossione notificheranno al cittadino moroso un atto di sollecito, che indicherà il termine preciso entro il quale versare le rate scadute, ferma restando l'applicazione degli interessi dovuti per il periodo di ritardo.

Nei casi di intervenuta decadenza, il piano non potrà essere riavviato, rinnovato o riformulato.

#### Art. 37 – CONTENZIOSO

1. Dall' 01/01/2016 contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 9 del D.lgs. 156 del 24/09/2015 introducendo l'istituto del reclamo/ mediazione. A seguito della modifica introdotta dall' art. 10, comma 1 del D. L. n. 50/2017 per gli atti impugnabili dal 01/01/2018 la soglia di valore delle controversie tributarie interessate all'obbligo di reclamo e di mediazione tributaria sale da € 20.000,00 a € 50.000,00.

2. Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli atti di irrogazione delle sole sanzioni, il valore è dato dall'ammontare di queste. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti.

3. Il contribuente deve preliminarmente presentare istanza di reclamo/ mediazione al Comune di Ospedaletti, via XX Settembre, 34 al fine di poter procedere con l'eventuale ricorso alla CTP. L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di reclamo- mediazione, va notificato al Comune di Ospedaletti con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. La presentazione dell'istanza reclamo/ mediazione comporta la sospensione per 90gg della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo tributario per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Scaduto tale termine senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente.

#### Art. 38 – NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore il con l'approvazione del Consiglio comunale e contestualmente viene abrogato il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 06/08/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art.1, comma 780, della L. n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di nuova TARI nonché le delibere e circolari dell'autorità ARERA.